

## Forum delle Associazioni Familiari

19 dicembre 2018 alle ore 10:10

### PARTO IN ANONIMATO: DIRITTO E VALORE IRRINUNCIABILE

In questi anni sono state presentate alcune proposte di modifica dell'articolo 28 della legge n.184/83, e di altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita.

Ultimo, in termini cronologici, è il DDL 922/18 presentato dal sen. Pillon, preceduto dal DDL n.1899/08, dal DDL n.2919/09 e dal DDL n.3030/09.

In tutte queste proposte, in sostanza, viene data prevalenza al desiderio/diritto del figlio non riconosciuto alla nascita di accedere alle proprie origini, rispetto a quello della madre stessa che ha scelto responsabilmente il parto.

La tutela del parto in anonimato, intesa come dato di rispetto per la donna e per il nascituro, è da considerarsi diritto e valore irrinunciabile. Quante donne preoccupate dall'impossibilità di tenere nascosta la propria identità potrebbero essere dissuase dalla possibilità di partorire in anonimato, scegliendo di abortire?

Questa modifica di legge potrebbe avere effetti estremamente negativi.

È importante che si diffonda maggiore consapevolezza dell'importanza della "relazione genitoriale quotidiana" rispetto al legame di sangue e alla "procreazione biologica"; appare inopportuno che lo Stato italiano, attraverso i propri organi legislativi, dia un segno nella direzione opposta.

L'accesso alle informazioni rispetto a specifiche esigenze sanitarie, con il filtro del tribunale è già previsto dalla normativa; potrebbe però richiedere aggiornamenti. Per raggiungere tale obiettivo, non sarebbe probabilmente necessaria una legge, basterebbero dei provvedimenti amministrativi.

Il Forum, già da tempo, afferma che sarebbe opportuno che alla madre che lo desidera possa essere concessa, in qualsiasi momento, la possibilità di revocare la sua scelta all'anonimato presentando la disponibilità ad essere eventualmente contattata al Tribunale per i minori di competenza del luogo in cui ha partorito.

Solo in questi casi sarebbe garantito che il riconoscimento tardivo del proprio figlio non provocherebbe gravi difficoltà alla donna stessa e alla sua eventuale nuova famiglia. Non solo, si eviterebbe che il figlio, già abbandonato alla nascita, si senta ancora una volta allontanato con gravi ripercussioni sulla sua stabilità. Questo sarebbe un secondo dolorosissimo abbandono, vissuto in età consapevole.

Benché anche nel DDL 922 ci sia maggiore attenzione alla procedura nella comunicazione alla donna della richiesta del figlio, appare chiaro che qualsiasi via percorsa non potrà mai garantire l'anonimato, compromettendo quindi la scelta iniziale.

Una maggiore attenzione dovrebbe essere posta al sostegno delle donne che si trovano a dover scegliere tra il porre fine ad una gravidanza non desiderata e al portarla a termine anche se nell'anonimato.

- Cristina Riccardi, Responsabile Adozioni
- Vincenzo Bassi, Responsabile Affari Giuridici